



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO CIMITERO

INDIVIDUAZIONE DI N. 2 OPERATORI ECONOMICI A CUI CONCEDERE L'USO DI UNO SPAZIO INTERNO AL CIMITERO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI COMPLESSIVI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI LUMINI VOTIVI

CAPITOLATO

Art. 1 – Oggetto della concessione

Concessione d'uso di uno spazio interno al Cimitero Comunale per l'installazione di un distributore automatico per l'erogazione di lumini votivi.

Art. 2 – Descrizione apparecchiatura

L'apparecchiatura di distribuzione dei lumini votivi, al fine di limitarne il degrado, dovrà essere realizzata in materiale metallico opportunamente verniciato o in acciaio inox.

Indicativamente l'ingombro massimo, in pianta, non dovrà superare mq 1,00 e l'altezza non dovrà eccedere m 2,00.

L'apparecchiatura non dovrà riportare immagini, scritte o colori non consoni al luogo in cui viene installata e potrà distribuire soltanto lumini cimiteriali.

Art. 3 – Modalità installazione e manutenzione

L'operatore economico concessionario dovrà, a proprie cura e spese, trasportare e fornire l'apparecchiatura di distribuzione lumini, provvedere alla sua installazione in luogo interno all'area cimiteriale concordato con l'Ufficio Cimitero Comunale.

L'operatore economico concessionario dovrà depositare una dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura prevista e dichiarazione di conformità relativa all'installazione sia sotto il profilo statico che elettrico.

L'operatore economico concessionario dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione e gestione dell'apparecchiatura, nonché la rimozione e il ritiro al termine del contratto.

L'operatore economico concessionario dovrà garantire il rifornimento dei lumini votivi all'interno dei distributori automatici, garantendone la costante disponibilità ai fruitori del cimitero. In ogni caso l'operatore economico è l'unico responsabile in ordine all'integrità e alla conformità dei prodotti forniti.



L'operatore economico concessionario è obbligato altresì alla restituzione del denaro indebitamente trattenuto dall'apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti richiesti.

I distributori dovranno restare obbligatoriamente in funzione nei giorni di apertura del cimitero.

Art. 4 – Responsabilità e tariffe

Ogni responsabilità derivante dall'installazione, funzionamento e sorveglianza dell'apparecchiatura sarà a carico esclusivo dell'operatore economico concessionario, con manleva del Comune da ogni responsabilità di sorta. Il Comune sarà manlevato da ogni responsabilità per eventuali atti vandalici e furti del denaro contenuto nell'apparecchiatura.

Le tariffe di vendita dei lumini saranno stabilite dall'operatore economico. L'incasso dalla vendita dei lumini sarà di competenza dell'operatore economico concessionario.

Art. 5 – Corrispettivo

L'operatore economico, come corrispettivo per la concessione d'uso dello spazio necessario al posizionamento dell'apparecchiatura, verserà un canone annuo al Comune non inferiore a quello minimo previsto dall'Avviso Pubblico, fissato in Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), al quale l'istante fornirà la sua proposta migliorativa. Sono comprese nel canone le spese di energizzazione dell'apparecchiatura.

Il canone annuale suddetto, qualunque sia l'andamento economico dell'attività correlata al servizio di distribuzione dei lumini votivi, deve essere versato in rate semestrali come segue:

- il primo versamento entro 30 giorni dalla data di attivazione del servizio;
- le rate successive entro 30 giorni solari consecutivi dall'inizio del semestre di riferimento.

Art. 6 – Durata

La durata della concessione d'uso dell'area ove installare il distributore è stabilito in **anni 2 (due)** dalla data di avvio dell'erogazione del servizio. Nel caso non vengano rispettate le condizioni della concessione, la stessa potrà essere revocata dal Dirigente competente prima dello scadere del termine, previa comunicazione scritta della contestazione.

Prima della scadenza di ciascuna concessione, il Comune di Sorrento si riserva la facoltà di prorogarne la durata per un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi alle stesse condizioni della concessione originaria.